



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo  
**Beato Don Pino Puglisi**



Corso San Marco n° 59 - 90030 Villafrati (PA) - Distretto 12/50 - Codice Fiscale 97168730824

☎ 0916172589 – 0916851027 - [www.icvillafratimezsojuso.edu.it](http://www.icvillafratimezsojuso.edu.it) - [paic817007@istruzione.it](mailto:paic817007@istruzione.it) - [paic817007@pec.istruzione.it](mailto:paic817007@pec.istruzione.it)

Circ. 354

Alla Componente RSU  
Al personale Docente e Ata  
Alla RSPP Dott.ssa Ing. Vincenza Randazzo  
[studiotecnicorandazzo@gmail.com](mailto:studiotecnicorandazzo@gmail.com)  
Al sito istituzionale

Oggetto: Individuazione del/dei Rappresentante/i dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 47, comma 4, del D.Lgs. 81/2008) per il triennio 2025-28

Il Dirigente Scolastico, nella sua veste di datore di lavoro, chiede formalmente alle Rappresentanze Sindacali Unitarie d'istituto (RSU) di fornire, entro il 12 maggio 2025, con dichiarazione scritta da assumere al protocollo dell'Istituto, il/i nominativi del RLS individuato/i nell'ambito delle stesse RSU ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.Lgs. 81/2008.

Si precisa che, come recita l'art. 47, comma 7, dello stesso decreto, il numero minimo di RLS è pari a 1 per scuole fino a 200 lavoratori e pari a 3 per scuole con più di 200 lavoratori.

La dichiarazione prodotta dalle RSU può configurare le seguenti casistiche, che per opportunità si richiamano:

- conferma RLS uscente, rieletto tra le nuove RSU. In questo caso il Dirigente Scolastico ne prenderà semplicemente atto.
- designazione RLS diverso da quello uscente, eletto tra le nuove RSU. In questo caso il Dirigente Scolastico dovrà comunicare in via telematica all'INAIL il nominativo del nuovo RLS (art. 18, comma 1, lettera aa, del D.Lgs. 81/2008), provvedere ad avviare alla formazione obbligatoria il RLS designato (art. 37, comma 10, del D.Lgs. 81/2008) ed aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), inserendovi il nominativo del nuovo RLS. Si precisa che fino al completamento della formazione di cui sopra e al superamento della prevista verifica finale, il nuovo RLS non può esercitare il suo ruolo e resta pertanto in carica il RLS uscente.
- mancata individuazione tra le nuove RSU del RLS. In questo caso il Dirigente Scolastico consentirà a tutto il personale (docente e ATA) di eleggere il RLS tra i lavoratori non eletti nelle RSU, nei modi che verranno concordati. Se da tale elezione risultasse confermato il RLS uscente (però non rieletto tra le nuove RSU), vale quanto scritto al precedente punto a); altrimenti vale quanto scritto al precedente punto b).

Se non viene individuato alcun lavoratore disponibile a svolgere il ruolo di RLS o non vi è alcuna candidatura per tale ruolo tra il personale, il Dirigente Scolastico ne prende atto e l'Istituto resta privo di tale figura. In tal caso, le funzioni del RLS formalmente diventano di competenza del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 81/2008.

A nessun titolo il Dirigente Scolastico potrà individuare o designare direttamente il RLS, che rimane prerogativa esclusiva delle RSU (designazione) o dei lavoratori (elezione).

Si informa inoltre che i compiti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono quelli previsti dall'art. 50 comma 1 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., e che la persona designata ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, art. 37, comma 10 e comma 11, D.Lgs. 81/08 e s.m.i., concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

**La Dirigente Scolastica**  
**(Prof.ssa Maria Concetta Buttiglieri)**